

Determinazione 19 giugno 2012, n. 3/2012

Modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 2.3 della deliberazione 26 aprile 2012, 157/2012/R/EEL in materia di tariffe di riferimento del servizio di distribuzione dell'energia elettrica.

**IL DIRETTORE REGGENTE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE
DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Il 19 giugno 2012

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95 (di seguito: legge n. 481/95);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 gennaio 2004, n. 5/04 ed in particolare il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2004, n. 96/04;
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2008 – GOP 35/08 (di seguito: deliberazione GOP 35/08);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11), ed il relativo Allegato A (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2012, 109/2012/A;
- la deliberazione dell'Autorità 26 aprile 2012, 157/2012/R/EEL (di seguito: deliberazione n. 157/2012/R/EEL).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione GOP 35/08 l'Autorità ha previsto obblighi di natura informativa per gli esercenti i servizi di pubblica utilità nel settore energetico, tramite un protocollo informatico unificato per la trasmissione di dati e documenti ed ha istituito un elenco pubblico degli esercenti (di seguito: anagrafica operatori);
- con deliberazione 109/2012/A, l'Autorità ha assegnato compiti di reggenza della Direzione Infrastrutture dell'Autorità al Vicedirettore della medesima direzione;
- la deliberazione 157/2012/R/EEL ha differito a successivo provvedimento la pubblicazione delle tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica di cui al comma 7.1 del TIT (di seguito: tariffe di riferimento), per l'anno 2012, in relazione alle imprese distributrici per le quali:
 - i) non sono disponibili i saldi di perequazione generale, ovvero di perequazione specifica aziendale, di cui alla deliberazione n. 5/04 (di seguito: PSA), per l'anno 2010;
 - ii) si rilevano evidenti incongruenze in relazione alla determinazione del capitale investito netto;

- iii) la stratificazione degli incrementi patrimoniali appare di dubbia attendibilità;
- il comma 2.3 della medesima deliberazione 157/2012/R/EEL conferisce mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità affinché:
 - a) entro il 30 giugno, siano rese disponibili alle imprese distributrici, per le quali sono state approvate le tariffe di riferimento per l'anno 2012, riportate alla tabella 2 della deliberazione 157/2012/R/EEL, ai fini della verifica della coerenza di dette informazioni con quelle contabili disponibili presso le medesime imprese, le stratificazioni degli incrementi patrimoniali relative a:
 - i) terreni;
 - ii) linee di distribuzione in alta tensione;
 - iii) stazioni di trasformazione dell'energia elettrica dal livello di alta al livello di media tensione;
 - iv) reti di distribuzione in media e bassa tensione, limitatamente agli incrementi patrimoniali entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2007;
 - b) siano svolti i necessari approfondimenti nei confronti delle imprese distributrici che presentino incongruenze in relazione alla determinazione del capitale investito netto, ovvero che presentino una stratificazione degli incrementi patrimoniali scarsamente attendibile;
 - a tal fine il comma 2.4 della medesima deliberazione 157/2012/R/EEL prevede che le modalità di svolgimento delle attività di verifica di cui al comma 2.3 della deliberazione 157/2012/R/EEL siano definite mediante apposite determinazioni, adottate dal Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità;
 - il comma 2.6 della deliberazione 157/2012/R/EEL prevede che gli approfondimenti e le verifiche in esame si concludano in tempo utile per le rideterminazioni di cui al comma 2.7 della medesima deliberazione 157/2012/R/EEL;
 - il comma 2.7 della deliberazione 157/2012/R/EEL prevede che le eventuali rideterminazioni delle tariffe di riferimento per le imprese di cui alla tabella 2 della deliberazione 157/2012/R/EEL e le determinazioni delle tariffe di riferimento per le imprese riportate nelle tabelle 1a, 1b, 1c, 1d e 1e della medesima deliberazione 157/2012/R/EEL siano effettuate in tempo utile per la determinazione degli importi di perequazione relativi all'anno 2012, ed in particolare che siano rese disponibili entro la scadenza prevista dal TIT per la fissazione delle tariffe di riferimento per l'anno 2013;
 - come indicato nella parte di motivazioni della deliberazione 157/2012/R/EEL, ai fini del calcolo delle tariffe di riferimento, sono state utilizzate, laddove disponibili, le stratificazioni degli incrementi patrimoniali fornite dalle imprese distributrici in occasione degli aggiornamenti tariffari annuali per gli anni 2009 e successivi;
 - in particolare, con riferimento agli incrementi patrimoniali relativi a cespiti entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2007, sono stati utilizzati i dati forniti dalle imprese mediante l'apposita modulistica predisposta dall'Autorità ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione di energia elettrica;
 - con riferimento agli incrementi patrimoniali relativi a cespiti entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2007, sono stati utilizzati i dati trasmessi telematicamente dalle imprese nell'ambito dell'apposita raccolta dati "RAB Elettricità" relativa agli anni 2008-2010.

RITENUTO NECESSARIO:

- con riferimento alle imprese distributrici di cui alla tabella 2 della deliberazione 157/2012/R/EEL, rendere disponibili a ciascuna impresa le stratificazioni degli incrementi patrimoniali relativi ai terreni, alle linee di distribuzione in alta tensione, alle stazioni di trasformazione dell'energia elettrica dal livello di alta al livello di media tensione entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2007, essendo i dati relativi agli incrementi patrimoniali entrati in esercizio successivamente a tale data già immediatamente disponibili e consultabili dalle medesime imprese tramite l'apposito sistema telematico predisposto;
- a tal fine prevedere che dette stratificazioni siano rese note a ciascuna impresa distributtrice interessata mediante apposite comunicazioni individuali e che detta comunicazione riporti altresì, nel caso delle imprese ammesse al regime di PSA, i valori dei coefficienti k_m^{cap} , k_m^{amm} e k_m^{op} relativi all'ammontare di PSA per l'anno 2010;
- comunicare individualmente alle imprese di cui alla tabella 1c e alla tabella 1d della deliberazione 157/2012/R/EEL la natura delle criticità rilevate provvedendo altresì alla richiesta di informazioni integrative necessarie al calcolo delle tariffe di riferimento per l'anno 2012;
- a tal fine, predisporre un'apposita casella di posta elettronica tramite la quale le imprese possano veicolare eventuali richieste di rettifica/integrazione dei dati in disponibilità dell'Autorità.

RITENUTO OPPORTUNO:

- fissare all'1 ottobre 2012 il termine per la comunicazione, da parte delle imprese distributrici, della rettifica dei dati relativi agli incrementi patrimoniali trasmessi ai sensi della presente determinazione, al fine di consentire che le attività di verifica e approfondimento di cui al richiamato comma 2.3 della deliberazione 157/2012/R/EEL si concludano entro i termini previsti dal comma 2.6 della medesima deliberazione 157/2012/R/EEL;

DETERMINA

1. di prevedere l'utilizzo della posta elettronica, tramite l'istituzione di un'apposita casella postale dedicata allo scambio delle informazioni relative alla determinazione delle tariffe di riferimento di cui alla deliberazione 157/2012/R/EEL al fine di comunicare:
 - a) alle imprese distributrici di cui alla tabella 2 della deliberazione 157/2012/R/EEL, le stratificazioni degli incrementi patrimoniali relativi ai terreni, alle linee di distribuzione in alta tensione, alle stazioni di trasformazione dell'energia elettrica dal livello di alta al livello di media tensione entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2007;
 - b) alle imprese distributrici di cui alla tabella 1c e alla tabella 1d della medesima deliberazione 157/2012/R/EEL, la natura delle criticità rilevate procedendo altresì alla richiesta delle informazioni integrative necessarie al calcolo delle tariffe di riferimento per l'anno 2012;

2. di stabilire che, ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento di cui al comma 7.1 del TIT per l'anno 2012, per le imprese di cui alle tabelle 1c e 1d della deliberazione 157/2012/R/EEL, ovvero ai fini della eventuale rideterminazione delle medesime tariffe di riferimento per le imprese di cui alla tabella 2 della citata deliberazione 157/2012/R/EEL, il termine ultimo per la rettifica/integrazione dei dati trasmessi ai sensi della presente determinazione sia fissato all'1 ottobre 2012;
3. di prevedere che non siano prese in considerazione le comunicazioni che non adempiano ad uno o più dei seguenti requisiti:
 - a) invio a mezzo posta elettronica all'indirizzo tariffe157-12@autorita.energia.it;
 - b) ai fini di eventuali rettifiche da apportare ai valori degli incrementi patrimoniali stratificati, trasmessi a mezzo della presente comunicazione, le imprese distributrici, in allegato al messaggio di posta elettronica:
 - i) trasmettono il questionario ricevuto con evidenza dei valori rettificati;
 - ii) forniscono apposita dichiarazione di conformità, a firma del proprio rappresentante legale, che preveda almeno le informazioni riportate nel modello facsimile allegato alla presente determinazione;
 - iii) attestano in un'apposita comunicazione le motivazioni alla base della rettifica richiesta;
 - c) invio entro i termini di cui al precedente punto 2;
4. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Il Direttore Reggente
Andrea Oglietti

Milano, 19 giugno 2012